

REATO – CIRCOSTANZE – AGGRAVANTI IN GENERE – Aggravante ex art. 7 del D.L. n. 203 del 1991 – Finalità di agevolazione di organizzazione mafiosa – Perseguimento da parte dell'agente di un vantaggio proprio – Configurabilità - Condizioni.

La Quinta Sezione Penale, con sentenza depositata il 16 marzo 2015, ha affermato che la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, conv. con mod. dalla legge n. 203 del 1991, è configurabile anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata.

*Prima Sezione Penale, sentenza n. 11101/2015, u.p. 4 febbraio 2015, dep. 16 marzo 2015, Pres. S. Palla, Rel. A. Settembre.*